



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA NR. 45/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli,

- VISTA** l'ordinanza n. 18/09 emessa in data 29.04.2009 dal Comando in intestazione;
- VISTO** il subingresso della società "Lepore Mare Spa" con sede a Fasano (BR) in Via dell'Agricoltura nr. 22/24, P.IVA: 01698060744, in persona rappresentante legale Sig. Lepore Giovanni, nato a Fasano (BR) il 23.08.1969, nella concessione demaniale nr. 1 del 03.06.2013 della Società Cooperativa Piccola Pesca "Madonna della Madia" avente sede in Monopoli alla Via G.Garibaldi nr. 38, in rappresentante legale Sig. Damasco Filippo nato a Monopoli il 01.08.1952, relativa all'occupazione di uno specchio acqueo a forma trapezio rettangolo della superficie di mq. 765.947,85 (lato maggiore m. 1.578,78, lato minore m. 954,76 ed un'altezza di m. 624,76), per un impianto off-shore di ostricoltura del tipo "long-line", situato nel Comune di Monopoli – località "Torre Incina";
- VISTO** il foglio prot. n°TEC/55177 in data 24/12/2004 con il quale il Comando Zona Fari dello Jonio e del Basso Adriatico di Taranto ha prescritto la segnaletica marittima da apporre sui vertici delimitanti l'area dell'impianto in questione;
- CONSIDERATO** che lo specchio acqueo assentito in concessione alla "Lepore Mare S.p.a.", è stato delimitato con la segnalazione marittima prescritta da Marifari Taranto;
- CONSIDERATA** pertanto, la necessità di emanare apposita ordinanza di polizia marittima, tesa a disciplinare, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, le attività connesse agli usi pubblici del mare nel tratto di mare interessato dalla presenza del citato impianto;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento del Codice della Navigazione - Parte Marittima;

RENDE NOTO

che, nella zona di mare del Comune di Monopoli (BA) località Torre Incina, è realizzato un impianto off-shore di ostricoltura del tipo "long-line" in concessione alla società "Lepore Mare S.p.a.", con sede in Fasano in Via dell'Agricoltura nr. 22/24, avente una superficie di 765.947,85 mq., i cui vertici sono posizionati nei punti aventi le seguenti coordinate (datum WGS84)

Punti	Latitudine N	Longitudine E
A2	40° 59' 15"N	017° 16' 00"
B2	40° 58' 54"N	017° 16' 30"
C2	40° 58' 54"N	017° 17' 06"
D2	40° 59' 30"N	017° 16' 18"

come da elaborato grafico allegato, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Il predetto specchio acqueo è individuato dai seguenti segnalamenti marittimi:

VERTICE A2:

Boa luminosa di colore giallo con fanale a lampi gialli sormontata da un miraglio radarabile a forma di "X".

- Caratteristica luminosa: 0,5 + 2,5 = P 3 secondi;
- Portata nominale: 3 miglia;
- Altezza del piano focale sul l.m.m.: mt. 3.

VERTICE B2:

Boa diurna di colore giallo con miraglio radarabile a forma di "X".

- Altezza del piano focale sul l.m.m.: mt. 3.

VERTICE C2:

Boa luminosa di colore giallo con fanale a lampi gialli sormontata da un miraglio radarabile a forma di "X".

- Caratteristica luminosa: 0,5 + 4,5 = P 5 secondi;
- Portata nominale: 3 miglia;
- Altezza del piano focale sul l.m.m.: mt. 3.

VERTICE D2:

Boa diurna di colore giallo con miraglio radarabile a forma di "X".

- Altezza del piano focale sul l.m.m.: mt. 3.

O R D I N A

Articolo 1

Interdizione specchio acqueo

A decorrere dalla data odierna, nella zona di mare di cui al **RENDE NOTO** è vietato il transito, la sosta, la pesca, l'ancoraggio ed ogni altra attività, subacquea e di superficie, connessa agli usi pubblici del mare. Tutte le unità in transito devono prestare la massima attenzione e, comunque, dovranno tenersi ad una distanza di sicurezza dall'impianto, delimitato dalle congiungenti dei vertici indicati al **RENDE NOTO**, non inferiore a mt. 50.

Articolo 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- Le unità facenti capo alla Società "Lepore Mare Spa" o che per questa operano, previa formale comunicazione all'Autorità Marittima;
- Le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione dei loro servizi/compiti istituzionali;
- Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza, su apposita Autorizzazione di questa Autorità Marittima.

Articolo 3

Obblighi della ditta concessionaria

È fatto obbligo alla Società "Lepore Mare Spa" di curare il perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto specificati in premessa e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli qualsiasi tipo di avaria che possa compromettere il suo corretto funzionamento e la sicurezza della navigazione in genere. Inoltre, il concessionario dovrà informare preventivamente questa Ufficio delle eventuali necessità di rimozione dei segnali, indicandone il periodo, e provvedere alla sostituzione degli stessi secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

In caso di subingresso e/o cessazione/variazione del nominativo della società concessionaria dell'area demaniale marittima oggetto della presente ordinanza, la società "Lepore Mare Spa" è responsabile del mantenimento dei previsti segnalamenti marittimi sino all'emanazione di apposita ordinanza di sicurezza a cura dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.

Articolo 4
Disposizioni finali e sanzioni

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n.18/09 emessa da questo Ufficio in data 29.04.2009.

L'inosservanza del presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art.1164 Cod. Nav., con applicazione di relativa sanzione amministrativa ovvero, qualora il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.1231 Cod. Nav. Se la violazione è commessa con un'unità da diporto, sarà punita ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n° 171.

Inoltre, le violazioni alle norme concernenti i segnalamenti marittimi, saranno punite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1112 del Cod.Nav., qualora il fatto non sia previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale sarà affissa all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli e pubblicata nell'apposita sezione del sito web: www.guardiacositera.it/monopoli/ordinanze.

Monopoli, 4 Dicembre 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo ORSOLINI

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Allegato
planimetria
all'ordinanza nr. 45/2018 del 04.12.2018

POSIZIONAMENTO DELLE BOE PERIMETRALI

COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84

	LATITUDINE		LONGITUDINE	
A2	40°59'15" N	-	017°16'00" E	Luminosa
B2	40°58'54" N	-	017°16'30" E	
C2	40°58'54" N	-	017°17'06" E	Luminosa
D2	40°59'30" N	-	017°16'18" E	

